



LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

il Giudice, Cons. Alessandro Benigni, ai sensi dell'art. 164 c.g.c., pronuncia

la seguente

S E N T E N Z A C O N

C O N T E S T U A L E M O T I V A Z I O N E

nel giudizio iscritto al **N.R.G. 21684**, sul ricorso depositato il 2 gennaio u.s. da **S.M.**, generalizzato in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. C.L. del Foro di Potenza, sito in Potenza, Via del Gallitello n. 116/b, da cui è rappresentato e difeso, nei confronti di:

INPS - Gestione Pensioni Pubbliche - sede locale di Genova, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliata in Genova, Piazza Borgo Pila 40 – Torre A, rappresentata e difesa dagli Avv.ti A.F., L.B. e P.C. dell'Avvocatura interna;

Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva (PREVIMIL), in persona del Ministro p.t.;
uditi all'odierna udienza l'Avv. L. e l'Avv. F.;

F A T T O

1. Si premette che la presente sentenza viene redatta in forma semplificata e sintetica, ai sensi del combinato

	disposto degli artt. 167 _{1,4} - 5 ₂ - 39 ₂ c.g.c./17 ₁ , disp. att. c.g.c.	
	(riproduttivi degli artt. 132 c.p.c./118 disp. att. c.p.c.), attuativi	
	dell'art. 111 Cost.	
	2. Il Sig. M.S. nel proprio ricorso, regolarmente	
	notificato alle parti convenute, espone quanto segue.	
	2.1 Andato in pensione il 20 novembre 2005 con	
	le mansioni di "apparecchiatore elettronico" esercitate dal 18 set-	
	tembre 1979 al 20 novembre 2005 presso l'Arsenale Marina Mi-	
	litare della Spezia, ed avere appreso solo con la pubblicazione di	
	un articolo di giornale del 10 marzo 2018 - allegato al fascicolo -	
	di avere diritto al riconoscimento di benefici contributivi per es-	
	sere stato continuamente esposto all'amianto durante la propria	
	attività lavorativa, ha depositato il 14 luglio u.s. una istanza al	
	proprio datore di lavoro, alla sede Inps della Spezia e all'Inail per	
	il riconoscimento dei relativi spettantigli, non ricevendo alcuna	
	risposta.	
	In particolare, nella medesima ha specificato di avere	
	smontato e sigillato diverse strutture in metallo attraverso dei	
	passaggi ove era presente amianto, lavorando con diversi impa-	
	sti che lo contenevano con conseguente sfarinamento di que-	
	st'ultimo.	
	2.2 Nell'odierno giudizio, il ricorrente chiede l'ac-	
	certamento del proprio diritto ad ottenere il riconoscimento	
	dell'avvenuta esposizione ad amianto, con conseguente diritto	
	alla riliquidazione del trattamento pensionistico attraverso	
	2	

	l'applicazione del moltiplicatore 1,50 del periodo di esposizione	
	e condanna dell'Istituto previdenziale al pagamento delle somme	
	derivanti dal ricalcolo sia a titolo di arretrati che sui futuri ratei	
	pensionistici. Il tutto con vittoria di spese e competenze, da di-	
	strarsi al difensore anticipatorio.	
	In via istruttoria, qualora si ritenesse necessario si do-	
	manda:	
	a) l'assunzione di una consulenza tecnica d'ufficio presso il	
	collegio medico legale presso la Corte de Conti (il quale si	
	è già espresso favorevolmente su di un caso analogo) ov-	
	vero presso altro organo. e tesa a verificare l'esposizione	
	ad amianto e durata della stessa;	
	b) l'ammissione di prova testimoniale sulle circostanze espo-	
	ste nei confronti dei Sig.ri F.G. e N.O.	
	3. L'INPS, regolarmente costituitasi in giudizio,	
	ha sollevato le seguenti eccezioni di merito, in successione	
	tra loro:	
	a) prescrizione e/o decadenza del diritto fatto valere nel pre-	
	sente processo;	
	b) mancata indicazione dei fatti costitutivi della domanda;	
	c) mancato riconoscimento dell'esposizione ad amianto da	
	parte dell'INAIL;	
	d) intervenuta prescrizione dei ratei anteriori al quinquennio	
	dalla domanda amministrativa di riliquidazione.	
	Il tutto con richiesta di rigetto del ricorso e conseguente	
	3	

condanna alle spese processuali.

4. Il Ministero della Difesa si è sostanzialmente associato all'eccezione di decadenza dell'azione, chiedendo anch'esso il rigetto del ricorso e la condanna alle spese processuali.

5. Il 18 novembre u.s., il Sig. S. ha depositato la sentenza 20 ottobre 2025, n. 151 con cui la Prima Sezione Centrale d'Appello della Corte dei conti ha confermato la decisione di primo grado, favorevole al ricorrente, in analogo giudizio.

5. In sede di discussione orale, l'Avv. L. insiste sulla circostanza che i termini di prescrizione e di decadenza non possano non decorrere dal momento in cui il singolo dipendente assume piena consapevolezza della propria passata esposizione all'amianto, anche in considerazione dell'improbabilità della circostanza che i lavoratori con mansioni inferiori possano avere avuto conoscenza della relazione INAIL del 2014.

L'Avv. F. replica che la consapevolezza non possa non aversi sino al momento in cui il singolo abbia operato presso la propria sede di servizio; l'accoglimento della prospettazione di controparte comporterebbe la conseguenza che il termine di prescrizione potrebbe, per assurdo, non decorrere mai.

Su specifica domanda di questo Giudice, l'Avv. L. ha affermato che non dovrebbe rilevare, ai fini della decisione, l'affermazione fatta dallo S. di avere appreso della propria esposizione qualificata all'amianto **«solo con la pubblicazione della**

relazione Inail (2014) sugli Aresnali marittimi in Italia e

nello specifico di quello di La Spezia», in quanto, con tutta

probabilità, il testo della domanda di riconoscimento dei benefici

era stata predisposta direttamente dal patronato, limitandosi il

suo assistito a sottoscriverla. L'ammissione della prova testimo-

niale, tempestivamente richiesta, potrebbe essere utile a chiarire

tale circostanza.

Esaurita la discussione la causa è andata in decisione

con lettura e deposito della presente sentenza.

D I R I T T O

1. Il ricorso deve essere rigettato, per intervenuta pre-
scrizione del diritto fatto valere in giudizio.

2. Come esaurientemente descritto dall'Istituto previ-
denziale, infatti, la costante giurisprudenza di legittimità (Cass.
4 aprile 2014, n. 7934; Id., 2 febbraio 2017, n. 2852; Id., 2 feb-
braio 2017, n. 2856) afferma che il diritto all'integrazione previ-
denziale in favore di coloro che siano stati esposti all'amianto
per un periodo superiore a dieci anni, riconosciuto dall'art. 13 L.

27 marzo 1992, n. 257 (*"norme relative alla cessazione dell'im-
piego dell'amianto"*), è dotato di una sua specifica individualità e

autonomia, essendo ancorato a presupposti propri e distinti da

quelli in presenza dei quali sarebbe sorto il diritto al trattamento

pensionistico, in sé imprescrittibile; pertanto, relativamente a

tale beneficio, in assenza di disposizioni specifiche che derogano

al principio generale, opera l'ordinaria prescrizione decennale

prevista dall'art. 2946 c.c., con decorrenza dalla data di intervenuto pensionamento, ovvero dalla diversa anteriore data in cui si è rappresentato concretamente la propria passata esposizione all'amianto (c.d. "danno lungolatente")

Nella specie, a prescindere dalla rilevazione della data di pensionamento (20 novembre 2005) di per sé sufficiente, è **lo stesso ricorrente**, come esposto nella parte in fatto, ad avere dichiarato, nella domanda di riconoscimento dei benefici contributivi *de quibus* del 14 luglio u.s., di avere appreso nell'anno 2014 (quindi undici anni prima della presentazione della domanda, depositata il 14 luglio 2025) di essere stato esposto all'amianto per un periodo continuativo di servizio.

L'argomentazione difensiva del difensore, precedentemente esposta, non è accoglibile dal momento che, per principio pacifico nella giurisprudenza civile, penale, amministrativa e contabile, con la sottoscrizione l'interessato si appropria del contenuto del documento, facendolo proprio con tutte le conseguenze di legge.

Si rileva comunque, per sola completezza espositiva, che la costante giurisprudenza contabile di appello (compresa la sentenza depositata da ultimo da parte dell'interessato) afferma che «la consapevolezza dell'appellato di essere stato esposto all'amianto, **non può che ricondursi alla data dell'aprile 2014** indicata nelle predette raccomandate e coincidente con la pubblicazione del rapporto Inail sugli Arsenalì marittimi in Italia e che

includeva anche quello di La Spezia».

Di qui la fondatezza dell'eccezione preliminare sollevata ed accolta.

3. L'accoglimento della medesima comporta l'assorbimento di tutte le altre eccezioni, processuali e di merito, sollevata dalle parti resistenti.

4. La definizione del giudizio con una decisione preliminare, ancorché di merito e non di rito, giustifica la compensazione delle spese processuali che qui si dispone.

P. Q. M

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nei termini di cui in motivazione,

A C C E R T A e D I C H I A R A

la prescrizione del vantato diritto di S.M. al riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 13 L. n. 257/1992.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.

Il Giudice

Cons. Alessandro Benigni

F.to

Il Giudice ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), rubricato "Dati identificativi degli interessati", come novellato a seguito del recepimento del Regolamento n. 2016/679 (GDPR) con il d.lgs. n. 101/2018,

dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3

di detto articolo nel riguardi di parte ricorrente, eredi ed aventi causa, le cui generalità e gli altri dati

identificativi anche indiretti saranno pertanto oscurati nelle versioni inserite nelle banche dati pubbliche

(e non riservate) ovvero in caso di diffusione, anche via web e con qualsivoglia altra modalità.

Cons. Alessandro Benignù

F.to

Depositato in Segreteria il 21 novembre 2025

per Il Direttore della Segreteria Elena Asta

Il Funzionario Amministrativo

Alfredo Ferrari